



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 25/07/2018

OGGETTO :

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **luglio venticinque duemiladiciotto** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 06/08/2018, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

**Totale 18 18**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Il Sindaco** relazione sull'argomento significando che è un regolamento molto importante che disciplina la legge sul biotestamento, di grande attualità, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Fa rilevare le intenzioni relative alla cura nel momento in cui si sta ancora bene. Si dispone anche circa la persona cui vengono affidate queste scelte. La legge mette al centro il diritto alla salute e alla dignità ed è finalizzata ad una maggiore collaborazione tra medico e paziente.

**Il consigliere Chiodo Michele** si complimenta con il Presidente per la stesura dell'Ordine del Giorno degli argomenti, nel senso che dopo aver trattato argomenti così importanti si chiude "in allegria" (in senso ironico) con un altro di altrettanta importanza. Rappresenta che l'approvazione del presente regolamento è un segnale di grande civiltà. I medici sono sensibili verso questa tematica che è analoga a quella della donazione degli organi. Bisogna dare adeguata comunicazione all'esterno nell'aver assunto tale iniziativa. Propone di creare un'area sul sito istituzionale del Comune in modo da poter verificare se la problematica è stata accolta positivamente dalla cittadinanza.

**Il consigliere Gabriele** si sofferma sull'importanza del presente regolamento e sul consenso anticipato dei trattamenti sanitari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Uditi** gli interventi sopra riportati;

**Premesso** che il 31/1/2018 è entrata in vigore la Legge 22/12/2017, n. 219, recante. "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 – 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1 – 2 e 3 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;

**Considerato** che, in tale contesto, l'art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

**Atteso** che tale previsione precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti (comma 4);

**Visto:**

- l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'art. 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge

28/3/2001, n. 145, dispone che: “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione”;

- il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

**Considerato** che si vuole istituire il registro e dare all’ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;

**Vista** la Legge 22/12/2017, n. 219: “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

**Visto** lo schema di regolamento all’uopo redatto, composto da n. 9 articoli, e ritenuto meritevole di approvazione;

**Visto** l’art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Con** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) Di approvare il regolamento per l’istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), composto da n. 9 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

3) Di demandare la gestione di quanto regolamentato all’ufficio di stato civile.

4) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
**(Provincia di Catanzaro)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE  
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25/7/2018**

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento.**

1. Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta, la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

### **Articolo 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si considerano:

**a. Disposizioni anticipate di trattamento (DAT):** le volontà in materia di trattamenti sanitari, anche conosciute come testamento biologico, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, redatte secondo quanto previsto dal comma 6, articolo 4 della Legge n. 219/2017.

**b. Disponibile:** persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere che consegna personalmente le DAT presso l'ufficio di Stato civile del Comune di residenza.

**c. Fiduciario:** persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto al comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 219/2017.

**d. Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento:** registro riportante in ordine cronologico l'elenco delle DAT depositate presso l'ufficio di Stato civile del Comune. Il registro reca il numero progressivo e la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del fiduciario, quando nominato e ogni modifica intervenuta su DAT depositate.

### **Articolo 3 - Modalità di deposito delle DAT in Comune.**

1. Il cittadino, residente nel Comune, può presentare le proprie DAT, redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, Legge n. 219/2017, all'ufficio di Stato civile del Comune, per il tramite dell'apposito modello. Le DAT devono essere depositate in busta chiusa, al fine di garantirne la riservatezza del contenuto. All'atto del deposito, o con atto successivo, il disponente, può indicare un fiduciario. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

2. Le DAT in busta chiusa, con in allegato la richiesta di deposito presentata dal disponente, sono conservate presso gli uffici del Comune in maniera da garantire l'integrità della documentazione.

### **Articolo 4 - Modalità di compilazione e tenuta del registro.**

1. All'atto della consegna delle DAT, l'ufficio di Stato civile verifica l'identità del disponente, la maggiore età e l'effettiva residenza nel Comune. Effettuata tale verifica, accetta il deposito delle DAT, restituendo al disponente formale ricevuta ove sono indicati il numero del documento d'identità del disponente, il numero progressivo di registrazione sul registro, data, firma e timbro dell'ufficio.

2. La richiesta di deposito delle DAT è protocollata e fascicolata, così come previsto dal Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.
3. La consegna delle DAT è annotata nell'apposito registro in ordine cronologico di presentazione, insieme al numero di protocollo e alla data del deposito di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento, alle generalità del disponente (nome, cognome e codice fiscale) e alle generalità del fiduciario, se nominato.
4. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 5 - Modalità di modifica o revoca delle DAT.**

1. Su richiesta scritta del disponente, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento.
2. Le modifiche che possono intercorrere sono:
  - nomina successiva del fiduciario oppure revoca del fiduciario nominato oppure revoca del fiduciario nominato con nuova nomina. In questi casi, l'ufficio di Stato civile procede con l'annotazione sul registro della modifica intercorsa, allegando alle DAT depositate il nuovo modello di nomina/revoca del fiduciario. Tale comunicazione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro;
  - sostituzione delle DAT già depositate, con nuove DAT. In questo caso, l'ufficio di Stato civile annota la sostituzione sul registro, restituisce le DAT depositate e le sostituisce con le nuove, allegando alle DAT il modello di sostituzione presentato dal disponente. La richiesta di sostituzione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.
3. La richiesta di revoca delle DAT comporta la restituzione della busta e la conseguente annotazione della revoca sul registro. La richiesta di revoca è presentata dal disponente, tramite consegna di apposito modello. Tale richiesta è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.
4. La modifica o la revoca delle DAT non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari per l'ufficio di Stato Civile; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente.

#### **Articolo 6 - Modalità di ritiro delle DAT.**

1. Le DAT possono essere ritirate oltre che dal disponente esclusivamente dal fiduciario o da chi ne ha il potere ai sensi di legge o per provvedimento dell'autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e si applica l'articolo 4, comma 4, della Legge n. 219/2017, che prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno.
2. All'atto della richiesta di ritiro, l'ufficio di Stato civile verifica l'identità del fiduciario/amministratore di sostegno attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT. Sul registro deve essere annotata la data di consegna e il numero di protocollo del modello di ritiro consegnato dal fiduciario/amministratore di sostegno.

**Articolo 7 - Cambio di residenza.**

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT, se le stesse non sono espressamente oggetto di revoca da parte del disponente stesso. Il cambio di residenza dovrà essere annotato sul registro.

**Articolo 8 - Decesso del disponente.**

1. In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna delle DAT da parte del fiduciario, decorsi i 60 giorni dal decesso, la busta contenente le DAT potrà essere distrutta. La distruzione delle DAT sarà annotata sul registro.

**Articolo 9 - Entrata in vigore e disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio alla normativa statale relativa o all'eventuale regolamentazione della raccolta delle DAT da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso l'adeguamento del fascicolo sanitario elettronico.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **25/07/2018**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>06/08/2018</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/08/2018 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **06/08/2018**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**